



Città metropolitana
di Venezia



**Ente di governo
del trasporto pubblico locale del
bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia**

Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia
per gli ambiti di unità di rete del Veneto orientale e centro-meridionale

Determinazione N. 58 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A BRUSUTTI S.R.L. ALLE MODIFICHE DEL SERVIZIO EXTRAURBANO DI COLLEGAMENTO TRA VENEZIA E I COMUNI DEL BELLUNESE E DEL TRENINO, INCREMENTO SERVIZIO AUTUNNALE AUTOLINEA VENEZIA - CANAZEI - LR 25/1998 ART.4 COMMA 2 LETTERA A) E ART.8 COMMA 2

Il dirigente

Visti:

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l’art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;
- v la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;
- vi il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;
- vii i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
- viii l’ordine di servizio n. 1/2024 del 22/03/2024, prot. n. 19499 con cui è stato individuato il dirigente del Servizio trasporti e autoparco quale responsabile del procedimento;
- ix il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025, relativo al conferimento di incarichi di direzione nella macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, in particolare con attribuzione all’arch. Alberta Parolin dell’incarico di dirigente del Servizio Trasporti e Autoparco;

vista la deliberazione n. 22 del 20/12/2024, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato il bilancio di

previsione per gli esercizi 2025 – 2027 e aggiornato il documento unico di programmazione (DUP);

visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con particolare riferimento alla Sezione “Valore pubblico, performance e anticorruzione”, e alla Sottosezione “Programmazione per la prevenzione della corruzione”, che prevede le misure:

- Mis. Z02: il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti;
- Mis Z10: assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del soggetto firmatario e del RdP;
- Mis Z20A: si dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario arch Alberta Parolin, giusto decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025;

visti:

- i l’art. 4 comma 2 lettera a) della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 in materia di trasporto pubblico locale, che definisce i servizi minimi;
- ii l’art. 8 comma 2 della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25, in particolare lett. a), in merito alle funzioni delegate alle province;

premessi che:

- i la Regione con la D.G.R. n. 2048 del 19/11/2013 ha definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l’insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e di navigazione, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) con gli indirizzi per la costituzione dell’ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- ii in data 10/12/2013 è stata sottoscritta la convenzione tra Provincia di Venezia (oggi Città metropolitana di Venezia), Comune di Venezia e Comune di Chioggia per l’individuazione e costituzione dell’Ente di Governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano;
- iii con delibera dell’Assemblea dell’Ente di governo n. 14 del 12/10/2023 la citata convenzione è stata rinnovata per ulteriori 10 anni;

visto:

- i la DGR 2333/2013, con cui la Regione Veneto ha preso atto della convenzione sopra citata finalizzata alla gestione associata delle funzioni dei servizi di TPL ricadenti nel bacino veneziano, ed ha stabilito che l’Ente di governo costituisce “Autorità competente” nella zona geografica delimitata dal relativo bacino territoriale ottimale ed omogeneo, la cui operatività è stata fissata a partire dal 01/01/2014;
- ii la deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di governo n. 1 del 07/04/2014 con cui è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell’Ente di governo ai sensi dell’art. 18 della citata Convenzione;
- iii la deliberazione n. 11 dell’Assemblea dell’Ente di governo del 15/12/2014 che stabilisce di affidare in regime di concessione a Brusutti S.r.l. la gestione dei servizi di TPL di collegamento tra Venezia ed i comuni del bellunese e del Trentino;
- iv il contratto di servizio (CdS) stipulato dalla Città Metropolitana di Venezia con Brusutti s.r.l. in data 31/07/2015, prot. n. 65612 del 05/08/2015, successivamente prorogato, con deliberazioni dell’Assemblea di Ente di Governo del TPL n. 3 del 27/11/2019, n. 7 del 21/06/2022, n. 8 del 31/03/2023, n. 5 del 18/03/2024, e n. 3 del 27/03/2025 al 31/12/2025;

premessi che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. l’atto organizzativo n. 17 che emana il provvedimento n. 19 del 24/07/2023, del Segretario Generale con cui è aggiornato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, ed ha indicato:
 - il Servizio trasporti e autoparco, come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;

- il dirigente dell'Area mobilità, Servizio trasporti e autoparco quale responsabile del procedimento;

viste:

- i la nota acquisita al prot. C.m. n. 31711 del 14/05/2025, trasmessa dall'azienda Brusutti s.r.l., con sede legale in Venezia – Tesserà (VE), via Triestina n. 181/c, con cui l'azienda chiede l'autorizzazione a procedere all'intensificazione del servizio autunnale, dal 1 ottobre al 20 dicembre, della linea Venezia – Canazei, come già effettuato nell'arco dell'autunno 2024, ed autorizzato con det. TPL n. 96/2024;
- ii il riscontro della Città metropolitana, prot. C.m. 42199 del 18/06/2025, con cui si prendeva atto della natura di sperimentazione del servizio autorizzato nell'autunno del 2024, ed in tale ottica richiedeva le risultanze dei monitoraggi di carica del servizio, nei periodi autunnali 2022, 2023, 2024 e nei periodi estivi 2024 e 2025;
- iii le note di integrazione di Brusutti S.r.l., acquisite al prot. C.m. 45348 del 03/07/2025 e 61083 del 08/09/2025, con le quali l'Azienda comunica i dati di carico richiesti, che si riportano di seguito:

Periodo	n. passeggeri
Autunno 2022 (01/10-20/12)	107
Autunno 2023 (01/10-20/12)	133
Autunno 2024 (01/10-20/12)	136
Novembre-dicembre 2022	53
Novembre-dicembre 2023	69
Novembre-dicembre 2024	81
Estate 2024 (01/06-31/08)	4.576
Estate 2025 (01/06-31/08)	4.213

visto che il servizio autunnale richiesto avrà le medesime caratteristiche di quanto autorizzato per l'anno 2024 con det. TPL n. 96/2024, come di seguito indicato:

	GIORNI	LINEA	DA	A	ORARIO	Perc	KM
Attuale	Domenica	Venezia - Canazei	Venezia	Fiera di Primiero	07:30	3:05	120,5
	Domenica	Venezia - Canazei	Fiera di Primiero	Venezia	16:30	3:20	120,5
<i>Intervento</i>	NUOVA CORSA						
	Sabato e festivi	Venezia - Canazei	Venezia	San Martino di Castrozza	07:30	3:30	134,5
	Sabato e festivi	Venezia - Canazei	San Martino di Castrozza	Venezia	16:00	3:50	134,5
<i>Intervento</i>	MODIFICA CORSA						
	Domenica	Venezia - Canazei	Venezia	San Martino di Castrozza	07:30	3:30	134,5
	Domenica	Venezia - Canazei	San Martino di Castrozza	Venezia	16:00	3:50	134,5

atteso che le maggiori percorrenze sono così determinabili:

	n. corse giornaliere	km aggiuntivi
Sabato e festivi	2	+ 134,5
Domenica	2	+ 14

considerato che:

- i tale intensificazione porta a un incremento dell'utenza, che ha già dimostrato nel corso degli anni precedenti di apprezzare i miglioramenti introdotti nell'offerta;
- ii le maggiori percorrenze risultanti sfiorano i 141.000 vett*km previsti dall'attuale contratto di servizio, ma sono ricomprese entro il limite massimo finanziabile stabilito dalla Regione del Veneto per il corrente anno 2025 per l'unità di rete gestita da Brusutti s.r.l., pari a 156.000 vett*km;

ritenuto opportuno assentire alla richiesta di cui sopra, a condizione che le percorrenze complessive non superino il limite massimo finanziabile dalla Regione del Veneto di cui sopra e che non risultino penalizzazioni per l'utenza;

sottolineato che detta autorizzazione ha validità dalla data di esecutività della presente determinazione al 20 dicembre 2025;

dato atto che il presente provvedimento è adottato nel termine di 30 giorni, al netto delle interruzioni del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. di autorizzare l'azienda Brusutti S.r.l., con sede legale in Venezia Tessera (VE), via Triestina 181/c, ad attivare le modifiche della linea Venezia – Canazei del servizio extraurbano di collegamento tra i Venezia, i comuni del bellunese e del Trentino, per il periodo autunnale, dalla data di esecutività della presente determina al 20/12/2025, secondo quanto specificato in premessa;
2. le maggiori percorrenze autorizzate, che sfiorano le percorrenze previste dal contratto (141.000 vett*km) non devono superare il limite massimo finanziabile dalla Regione del Veneto, pari a 156.000 vett*km;

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente